Sent. n. 19/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

dr.	Luigi	CIRILLO	Presidente
dr.	Rocco	LOTITO	Consigliere
dr.ssa	Maria Gabriella	DODARO	Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 9269 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale presso questa Sezione, nei confronti di:

1. **Emanuele PEPE** (C.F.: PPEMNL81A21F052F), nato a Matera il 21 gennaio 1981, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pistone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Matera alla via Don Minzoni n. 11 (pec: pistone0643@cert.avvmatera.it) giusta procura speciale rilasciata in data 13.02.2026;

Visto l'atto introduttivo del giudizio, esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;

uditi, nella pubblica udienza del 24 marzo 2026, con l'assistenza del Segretario del Collegio dott.ssa Angela Micele, il magistrato relatore Maria Gabriella Dodaro, il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. Adamo Nicola Pepe, nonché l'Avv. Maria Pistone per il convenuto, che hanno concluso come

da verbale di udienza;

premesso in

FATTO

1. Con **atto di citazione** depositato in data 26 settembre 2025, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il Sig. Emanuele Pepe, a seguito della trasmissione alla Procura erariale di un'informativa della Guardia di finanza, Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Matera, relativa ad un'ipotesi di danno erariale a carico dell'odierno convenuto per avere illecitamente percepito contributi concessi dall'Unione Europea e rientranti nelle misure di sostegno all'agricoltura erogate dall'Unione Europea nell'ambito della Politica Agricola Comune.

In particolare, la Procura attrice ha dedotto che:

i) con atto del 28.11.2017 a rogito notaio Lonero Gaetano, Rep. n. 20716, racc. 8485, l'ISMEA aveva venduto alcuni terreni al Signor Pepe Emanuele con patto di riservato dominio;

ii) in data 02.03.2021, a seguito del mancato pagamento di oltre due rate alle scadenze contrattualmente previste, l'ISMEA aveva comunicato al Sig. Pepe di avvalersi della clausola risolutiva, invitandolo a rilasciare immediatamente il terreno ed i fabbricati ivi esistenti liberi da persone o cose in favore di ISMEA;

iii) con atto per Notaio Francesco Madeo del 07.04.2021, l'ISMEA aveva formalizzato l'intervenuta risoluzione del contratto, dandone comunicazione al Sig. Pepe a mezzo raccomandata a/r del 04.06.2021, ricevuta in data 10.06.2021;

iv) nonostante l'intervenuta risoluzione del contratto, il Signor Pepe aveva

continuato a presentare ad Agea domande per il pagamento dei contributi comunitari PAC per le campagne 2021 e 2022, indicando nelle istanze di possedere i terreni in virtù di un contratto di affitto con la società Ferraia s.r.l. (ossia la società che, a sua volta, aveva precedentemente venduto i terreni *de quibus* ad ISMEA);

v) solo in data 18 maggio 2023, il Signor Pepe aveva trasmesso al CAA di Gioia del Colle una dichiarazione di recesso anticipato, a far data dal 30.06.2022, dal contratto sottoscritto con Ferraia srl.

La Procura ha quindi evidenziato che, a partire dalla campagna del 2021, il Signor Pepe non aveva alcun titolo legittimante il possesso dei terreni in quanto ISMEA era unica proprietaria dei terreni *de quibus* e la stessa ISMEA ne aveva riacquistato la proprietà con l'esercizio della clausola risolutiva espressa sin dal 10 giugno 2021. Conseguentemente, secondo l'assunto della Procura, i contributi percepiti a fronte delle domande uniche di pagamento per le campagne 2021 e 2022 depositate presso il CAA Copagri in Gioia del Colle (BA) devono ritenersi frutto di false dichiarazioni da parte del Sig. Pepe attestanti il possesso di terreni non più nella sua disponibilità.

In particolare, la Procura ha precisato che, in ragione delle false dichiarazioni rese, l'odierno convenuto ha ottenuto il pagamento complessivo di euro 11.497,08 di cui: i) euro 3.885,25 per la campagna 2021 a fronte della domanda unica di pagamento nr. 10261302433 del 24.06.2021; ii) euro 7.611,83 per la campagna 2022 a fronte della domanda unica di pagamento nr. 20265935526 del 29.06.2022.

In ragione delle dichiarazioni false e mendaci rilasciate dall'odierno convenuto, la Procura ha ritenuto quindi sussistente una condotta chiaramente dolosa, volta

alla percezione di contributi indebiti.

In conclusione, la Procura ha chiesto la condanna del Sig. Pepe Emanuele al pagamento della somma di € 11.497,08, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia, in favore dell'Unione Europea, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Fissata per la discussione l'udienza del 27 marzo 2026, la citazione ed il pedissequo **decreto presidenziale di fissazione d'udienza** sono stati notificati al convenuto mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con plico raccomandata ai sensi dell'art. 149 c.p.c., recapitato a familiare convivente del convenuto in data 02.10.2025.

3. Con **comparsa di costituzione per il sig. Pepe Emanuele** depositata in data 2 marzo 2026, l'avv. Maria Pistone ha, in via preliminare, eccepito la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 86 c.g.c. in quanto la copia notificata dell'atto di citazione risultava materialmente carente delle pagine pari, ossia di una parte significativa del corpo motivazionale, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti e delle ragioni giuridiche poste alla base dell'azione e, conseguentemente, ledendo al diritto di difesa ed al principio del contraddittorio. La difesa del convenuto ha, inoltre, nel merito eccepito:

i) l'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave in ragione dei rapporti complessi avuti con ISMEA, avendo il convenuto fatto "*affidamento sulle indicazioni e sui controlli degli enti competenti*";
ii) l'insussistenza del danno erariale poiché eventuali somme percepite indebitamente potrebbero essere oggetto di recupero o di compensazione da parte di ISMEA;
iii) la sussistenza di vantaggi patrimoniali rientrati nella sfera pubblica, anche in

ragione degli "*eventuali investimenti eseguiti dal convenuto sui terreni*";

iv) l'insussistenza del nesso causale tra la condotta attribuita al convenuto ed il danno erariale contestatogli.

In conclusione, il Sig. Pepe ha chiesto: i) in via preliminare, di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per difetto materiale della copia notificata ex art. 86 c.g.c. e, per l'effetto, di dichiarare estinto il giudizio; ii) nel merito ed in via subordinata rispetto al rigetto dell'eccezione di nullità, di rigettare integralmente la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e, in ogni caso, ove fosse ritenuta una qualche forma di responsabilità, di ridurre al minimo l'addebito tenendo conto delle utilità rientranti nella sfera pubblica e di disporre la compensazione "*tra eventuali poste attive e passive*".

4. Con memoria depositata in data 3 marzo 2026, la Procura regionale ha contestato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per le seguenti ragioni:

i) il file dell'atto di citazione trasmesso dalla Procura all'Ufficio Notifiche (UNEP) era integro e completo di tutte le pagine;

ii) l'originale restituito dall'UNEP alla Procura è anch'esso integro e completo di tutte le pagine e la relazione di notifica dell'Ufficiale giudiziario fa prova fino a querela di falso della spedizione e della consegna di quanto in esso indicato;

iii) in ogni caso, la difesa del convenuto aveva la possibilità di consultare l'atto integrale tramite accesso al fascicolo on line, sicché nessun diritto alla difesa potrebbe essere stato leso.

In ragione di quanto sopra, pertanto, la Procura regionale ha chiesto il rigetto dell'eccezione di nullità proposta dal convenuto.

5. Alla **pubblica udienza del 27 marzo 2026,** udito il magistrato relatore, il

Pubblico Ministero ha contestato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 86 c.g.c. sostenendo che: 1) l'atto è stato consegnato all'UNEP completo di tutte le pagine; 2) l'ufficiale giudiziario nella sua relazione ha dato atto dell'avvenuta consegna dello stesso nella sua interezza; 3) la relata di notifica costituisce piena prova fino a querela di falso – non proposta da parte convenuta – delle attestazioni relative alle attività svolte; 4) anche a voler ipotizzare un errore materiale, il convenuto si è tempestivamente costituito in giudizio articolando un'adeguata difesa sicché l'atto ha raggiunto il suo scopo. L'avv. Pistone ha esibito in udienza la copia notificata della citazione, insistendo per l'accoglimento dell'eccezione di nullità evidenziando il diritto del proprio assistito a leggere in maniera compiuta l'atto di citazione. Il Presidente ha quindi chiesto all'Avv. Pistone se – essendosi comunque costituita – intendeva chiedere termini a difesa oppure insistere nella mera richiesta di declaratoria di nullità della citazione. L'Avv. Pistone ha quindi dichiarato di voler chiedere solo la declaratoria di nullità della citazione, all'uopo producendo l'originale dell'atto notificato. All'esito di una breve camera di consiglio, con ordinanza a verbale questa Sezione Giurisdizionale ha dichiarato che la nullità della citazione per omessa copia e consegna di alcune delle pagine può essere eccepita dalla parte convenuta senza necessità di proporre querela di falso (tramite esibizione della copia notificata dell'atto) e che nella concreta fattispecie mancavano alcune pagine dell'atto di citazione, ma che la costituzione della parte convenuta ha sanato la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 86, commi 6 e 7 c.g.c., fatta salva la rimessione in termini per integrare le difese, termini tuttavia non richiesti dalla difesa del convenuto. Il Collegio ha quindi disposto di doversi procedere alla trattazione della causa. Quindi, la Procura,

dopo avere brevemente ripercorso la vicenda, ha insistito per l'accoglimento della propria domanda. La difesa del convenuto ha insistito, invece, per il rigetto della domanda attorea sostenendo, in particolare, che la risoluzione del contratto con ISMEA non era stata provata mediante certificazione notarile. A seguito di brevi controrepliche della Procura, il giudizio è passato in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, appare opportuno precisare quanto già deciso con ordinanza a verbale circa la **eccezione di nullità** formulata dalla difesa del convenuto che ha lamentato di avere ricevuto l'atto di citazione mancante delle pagine pari e, dunque, privo di tutti gli elementi idonei a qualificare il *petitum* e la *causa petendi*.

Come già evidenziato da questo Collegio, l'eccezione di nullità della citazione per omessa copia e consegna di alcune delle pagine può essere eccepita da parte convenuta senza la necessità di proporre querela di falso. La Suprema Corte, infatti, in analoga vicenda – caso in cui nella copia notificata dell'atto di citazione mancavano alcune pagine del testo – ha ritenuto che "*Quando nella copia notificata dell'atto di citazione manchino gli elementi necessari per una regolare vocatio in ius la citazione deve ritenersi nulla, ancorché l'originale dell'atto sia completo dei dati richiesti, e la parte interessata può far valere tale nullità producendo l'atto a lei destinato, senza necessità di impugnare di falso la relata di notifica apposta dall'ufficiale giudiziario sull'originale*" (così Cass. Civ., sez. I, 28/10/2024, n. 27761).

Si deve esaminare, dunque, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione a prescindere dalla proposizione di querela di falso. Nel caso de quo, dall'esame della copia notificata, depositata dalla difesa del convenuto in udienza, emerge

che essa – peraltro non integra, risultando le pagine separate e poi nuovamente spillate – si presenta mancante delle pagine pari, pagine essenziali per un'esatta delimitazione della *causa petendi* e del *petitum*.

Tuttavia, l'esame dell'eccezione di nullità non può essere effettuata senza dare conto di due dirimenti circostanze: 1) anzitutto, il convenuto si è tempestivamente costituito in data 2 marzo 2026 depositando comparsa di costituzione e risposta in cui si è difeso anche nel merito della domanda, contestando, in particolare, la sussistenza dell'elemento soggettivo, del nesso causale e la sussistenza del danno; 2) inoltre, all'udienza pubblica del 24 marzo 2026, il Presidente del Collegio ha espressamente chiesto all'Avv. Pistone se intendesse chiedere termini a difesa oppure intendesse solo insistere per la declaratoria di nullità dell'atto e, l'Avv. Pistone ha insistito per la mera declaratoria di nullità dell'atto, rinunciando alla concessione di ulteriori termini idonei ad integrare la propria difesa. Alla luce del dettato dell'art. 86, co. 5 bis, c.g.c. che dispone che "*La costituzione del convenuto sana i vizi della costituzione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo quanto disposto al comma 4*" (ossia sin dal momento del deposito della citazione) deve ritenersi che eventuali nullità siano state sanate. Inoltre, come noto, l'art. 86, ai commi 6 e 7, dispone che nell'ipotesi in cui risultino incerti *petitum* e *causa petendi*, il giudice, in ipotesi di costituzione del convenuto, non debba ordinare la rinnovazione della citazione, ma solamente fissare un termine per integrare la domanda, all'evidente fine di consentire al convenuto di espletare più compitamente le proprie difese. Rilevato, dunque, che nel caso in esame il convenuto - per il tramite del proprio legale – ha espressamente rinunciato a tale termine, l'atto di citazione deve ritenersi regolarmente

notificato e la costituzione del convenuto deve ritenersi regolarmente effettuata, avendo sanato il convenuto qualsivoglia nullità per mezzo della propria costituzione e della successiva rinuncia ad ulteriori termini a difesa. Come affermato dalla Suprema Corte nella sentenza, Sez. Lav., n. 2537 del 27.1.2022, infatti, "*la mancanza nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti tempestivamente depositato, di una o più pagine non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce vizio della notifica sanabile, con efficacia "ex tunc", mediante notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente… ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese*"

.

La circostanza che l'atto di citazione fosse regolarmente depositato presso la Segreteria di questa Sezione sin dal 26 settembre 2025 (data precedente alla notifica dell'atto di citazione) in uno con la circostanza che il convenuto si è costituito svolgendo compiute ed articolate difese anche nel merito evidenziano e dimostrano che l'intellegibilità della citazione non è stata preclusa al convenuto, con conseguente rigetto dell'eccezione di nullità sollevata.

2. Ritenuta non accoglibile l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in ragione della costituzione del convenuto e della rinuncia ad ulteriori termini a propria difesa, **il Collegio è quindi chiamato a valutare il merito della domanda** proposta e, dunque, ad esaminare la contestazione di responsabilità erariale formulata dalla Procura Regionale nei confronti del convenuto Pepe Emanuele in ragione dell'illecita percezione di contributi concessi dall'Unione Europea per il tramite di Agea e rientranti nelle misure di sostegno della Politica Agricola Comune (c.d. PAC).

Si premette che, in materia di erogazioni comunitarie in campo agricolo, la maggior parte degli aiuti sono stati progressivamente disaccoppiati dalla produzione agricola (cfr. i Reg.ti CE n. 1782/2003 e n. 73/2009). L'incentivo economico erogato al beneficiario è calcolato sulla base della media dei contributi ricevuti negli anni precedenti ed è legato, in linea di massima, all'estensione della superficie aziendale complessivamente destinata ad attività. Per ricevere il beneficio, infatti, l'interessato deve presentare ogni anno la Domanda Unica di Pagamento direttamente o per il tramite di un Centro Assistenza Agricola (CAA).

Ai fini del conseguimento dell'aiuto, non è sufficiente che il richiedente abbia la materiale disponibilità dei terreni o ne provveda alla coltivazione di fatto, essendo invece necessario che detta disponibilità scaturisca da uno dei titoli giuridici previsti derivanti da appositi contratti di conduzione, da documentarsi con le forme previste, e ciò al fine di attribuire correttamente le risorse e di semplificare il controllo (cfr. *ex multis* Sez. I App. n. 173/2021, Sez. II app. n. 103/2023, n. 254/2020, n. 154/2020; Sez. III app. n. 113/2019). Come evidenziato da questa Sezione, inoltre, «*Detti titoli, anche in considerazione degli obblighi gravanti sui titolari delle superfici in forza del principio di condizionalità, non possono all'evidenza essere surrogati dalla esistenza di relazioni di fatto del soggetto, che auspica l'erogazione di contributi comunitari, con il fondo (in questi termini Sez. Sicilia, sentenza n. 3331 del 2013)*», con la conseguenza «*…che per l'ordinamento nazionale le particelle a disposizione dell'agricoltore siano da intendere quelle per le quali sussista un valido "titolo di conduzione"*…» (cfr. sentt. n. 83/2025 e 8/2020).

Per ciascuna azienda iscritta alla relativa anagrafe, il DPR n. 503/1999 ha

previsto la necessità della comunicazione del titolo di conduzione e dell'individuazione catastale degli immobili (cfr. art. 3), con l'obbligo di confermarne l'attualità ovvero di comunicare le eventuali variazioni o integrazioni (cfr. art. 9), costituendo la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale (cfr. art. 10).

Nella fattispecie per cui è causa – per come meglio nel prosieguo sarà evidenziato - per le annualità 2021 e 2022, il convenuto ha beneficiato di contributi agricoli sulla base del dichiarato possesso di terreni acquistati dall'ISMEA che, tuttavia, erano rientrati nella proprietà del predetto istituto a causa dell'inadempienza contrattuale dell'acquirente. Consapevole del proprio inadempimento, peraltro, il convenuto ha dichiarato di possedere i terreni sulla base di un contratto di affitto di fondo rustico che era stato stipulato con la società Ferraia s.r.l. ancora prima dell'acquisto dei terreni e risultava ormai da anni estinto.

2.1 Prima di passare all'esame degli elementi costitutivi della responsabilità erariale occorre, tuttavia, brevemente fare accenno al **rapporto di servizio** instaurato tra il convenuto e la PA erogatrice dei contributi pubblici. Il caso in esame verte in materia di contributi eurounitari cosiddetti indiretti, nel qual caso - per pacifica giurisprudenza tanto della Corte di Cassazione quanto del giudice contabile - tra l'amministrazione erogante e la persona fisica o giuridica destinataria della risorsa pubblica si instaura un rapporto di servizio di tipo funzionale o anche semplicemente un rapporto di fatto, che in tutti i casi di indebita percezione, distrazione o cattiva utilizzazione, per la natura del danno arrecato all'ente pubblico, risulta idoneo a radicare la giurisdizione della Corte

dei conti.

Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, infatti, tra i privati, che abbiano (come nel caso di specie) percepito fondi pubblici per la realizzazione di programmi pubblici di intervento in settori economico-sociali di rilievo, e l'ente erogatore si instaura un rapporto funzionale di servizio che, nel caso di danni conseguenti alla violazione, da parte dei beneficiari, dei connessi obblighi di servizio, fonda la giurisdizione della Corte dei conti.

Sul punto, peraltro, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno stabilito che «*… ai fini della sussistenza di un rapporto di servizio tra P.A. erogatrice e soggetto privato percettore, e dunque ai fini dell'astratta configurabilità di un danno erariale con conseguente radicamento della giurisdizione contabile, non è indispensabile un utilizzo diverso della risorsa rispetto alla sua preordinata destinazione, ma è sufficiente che il beneficiario l'abbia illegittimamente percepita*» (Cass. SS.UU. sent. n. 3100/2022; cfr. anche, dello stesso Giudice, le sentenze n. 30526/2021 e n. 6461/2020).

Palese ed evidente è dunque la sussistenza del rapporto di servizio nel caso in esame.

2.2 Sussiste, inoltre, innegabilmente l'elemento della materiale **condotta illecita** che è consistita nel caso di specie nella presentazione di dichiarazioni fraudolente, attestanti la disponibilità giuridica dei terreni quale falso presupposto per l'attivazione del contributo.

Risulta, infatti, correttamente provato che:

i) i terreni in ragione dei quali il convenuto ha avuto accesso agli aiuti erano originariamente di proprietà della Ferraia srl in liquidazione, che li aveva

venduti alla Meridiana Agri srl (doc. 2 allegato alla citazione);

ii) nell'atto di vendita dei terreni da Ferraia srl a Meridiana Agri si dava atto della locazione degli stessi in capo al Signor Pepe in forza di un contratto di affitto sottoscritto il 14.02.2016;

iii) con successivo atto del 28.11.2017, la Meridiana Agri srl ha venduto i terreni all'ISMEA e, in pari data, l'ISMEA li ha rivenduti al Signor Pepe con atto di riservato dominio (cfr. atti notarili a firma del Notaio Lonero Gaetano sub docc. 3 e 4 allegati all'atto di citazione);

iv) a seguito del mancato pagamento di oltre due rate alle scadenze contrattualmente previste, l'ISMEA ha comunicato al Signor Pepe di avvalersi della clausola risolutiva, invitandolo a rilasciare il terreno libero da persone e cose (cfr. nota ISMEA del 02.03.2021 sub doc. 5 allegato all'atto di citazione);

v) l'ISMEA, successivamente, ha finanche formalizzato l'intervenuta risoluzione del contratto con atto a rogito del Notaio Francesco Madeo in Roma del 07.04.2021 (rep. N. 1293; racc. n. 893) che veniva comunicato al convenuto con raccomandata A/R del 04.06.2021 (cfr. doc. 6 allegato all'atto di citazione), sicché peraltro sul punto del tutto infondata è la contestazione del convenuto secondo cui la risoluzione del contratto con ISMEA non sarebbe stata provata mediante certificazione notarile;

vi) con la predetta nota del 04.06.2021, il convenuto è stato anche invitato nuovamente a lasciare il terreno libero da cose e persone;

vii) tuttavia, il convenuto ha presentato domande di pagamento ad Agea in relazione ai contributi astrattamente spettanti per il possesso dei terreni anche per le campagne 2021 e 2022, indicando nelle predette istanze quale titolo legittimante il possesso il contratto di fitto del 14.02.2016 con la società Ferraia

s.r.l.; contratto che evidentemente si era risolto di diritto nel momento in cui il convenuto aveva acquistato i terreni *de quibus* venendo a coincidere la figura del proprietario/locatore con quella del conduttore (cfr. contratto sub doc. 8 allegato all'atto di citazione).

A seguito dell'inadempimento del pagamento del prezzo del contratto di vendita con patto di riservato dominio e della richiesta di rilascio dei terreni formulata da ISMEA il 02.03.2021 – reiterata con atto notarile del 07.04.2021 rep. N. 1293 racc. 893 per Notaio Francesco Madeo (sub doc. 6 allegato all'atto di citazione) - è dunque del tutto evidente che il Signor Pepe, a decorrere dal 2021, non aveva più alcun titolo giuridico legittimante il possesso dei terreni su cui aveva richiesto i contributi.

Risulta, infine, provato e non è stato contestato che il convenuto, con domanda di pagamento n. 10261302433 del 24.06.2021, ha chiesto il pagamento di euro 3885,25 e con successiva domanda di pagamento n. 20265935526 del 29.06.2022 ha chiesto il pagamento di euro 7.611,83 ed è incontestato che tali somme siano state successivamente erogate da Agea.

2.3 Incontrovertibile è anche la sussistenza del **dolo,** attesa la dimostrata intenzionalità del comportamento del convenuto il quale, al fine di conseguire le erogazioni, ha inteso provare la disponibilità dei terreni azionati mediante indicazione di un contratto di affitto di fondi rustici (con Ferraia s.r.l.) estinto per confusione anni addietro ed ha indicato, inoltre, particelle di terreno non realmente possedute sulle domande di pagamento, integrando comportamenti anche potenzialmente penalmente rilevanti. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del convenuto, infatti, il Signor Pepe non doveva e poteva fare alcun "*affidamento sulle indicazioni e sui controlli degli enti competenti*", essendo un

suo preciso dovere quello di indicare in modo veritiero e corretto le particelle di terreno effettivamente possedute ed un valido titolo giuridico legittimante il possesso. Nel fascicolo Agea relativo alla consistenza aziendale, versato dalla Procura ed in atti, infatti, il Signor Pepe ha espressamente dichiarato "*sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, che le suddette informazioni descrivono puntualmente la situazione aziendale e che corrispondono alla realtà. Tali informazioni sono coerenti con i documenti forniti dal sottoscritto per la costituzione e l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale*" (cfr. pag. 36 della domanda unica di pagamento per la campagna 2021 ed analoghe dichiarazioni a pag. 18 e 19 della domanda di pagamento per la campagna 2022). L'attestazione del falso è dunque prova incontrovertibile del dolo del convenuto.

2.4 Sussiste, inoltre, un danno materiale provato per un ammontare pari all'intero importo dell'aiuto erogato al convenuto e collegato da un sicuro **nesso eziologico** con la condotta del convenuto. Infatti, quanto al nesso causale, è evidente come il comportamento fraudolento del Sig. Pepe abbia indotto in errore l'organismo pagatore, il quale ha corrisposto i contributi di cui è causa sul falso presupposto che il convenuto avesse un valido titolo legittimante il possesso dei terreni.

2.5 Circa invece la **quantificazione del danno**, come precedentemente rilevato, esso è pari all'intero importo conseguito a titolo di aiuto dal convenuto ossia pari ad € 11.497,08 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Tale danno è concreto ed attuale fino all'effettivo recupero delle somme da parte di AGEA, non rilevando la astratta possibilità di recupero o compensazione delle somme da parte di AGEA, non essendo stato provato il concreto ed effettivo recupero

delle stesse. Non occorre, infatti, che – come parrebbe sostenere la difesa del convenuto - il danno sia divenuto irreversibile poiché, come evidenziato dalla sentenza n. 68/2023 della Seconda sezione centrale di appello *«il danno erariale, per essere posto a fondamento di una richiesta risarcitoria da parte del procuratore contabile, deve presentare alcuni requisiti (certezza, attualità e concretezza), tra i quali, tuttavia, non ricorre il requisito dell''irreversibilità"*.

2.6 Il danno siccome sopra quantificato non può essere oggetto di riduzione o compensazione alcuna. Infatti, non è stata provata da parte convenuta – su cui gravava l'onere della relativa prova - la sussistenza di vantaggi patrimoniali rientrati nella sfera pubblica, anche in ragione degli "*eventuali investimenti eseguiti dal convenuto sui terreni*".

In ogni caso, non avendo il convenuto alcun titolo giuridico legittimante il possesso dei terreni per gli anni 2021 e 2022, eventuali migliorie apportati ai terreni oggetto di contribuzione resterebbero del tutto irrilevanti, essendo le misure di sostegno all'agricoltura destinate esclusivamente a chi ha un titolo giuridico legittimante il possesso sui terreni oggetto di coltura ed essendo prevista ex lege (art. 60 Reg. UE n. 1306/2013) la decadenza da qualsivoglia erogazione / contribuzione per coloro che hanno ottenuto indebiti contributi dichiarando il falso.

3. In conclusione la domanda attrice va integralmente accolta e pertanto il convenuto deve essere condannato al risarcimento del danno erariale nella misura di euro 11.497,08 in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) quale organismo pagatore e di coordinamento per i fondi europei agricoli. Tale importo dovrà, inoltre, essere incrementato della rivalutazione monetaria su base annua secondo indici ISTAT dalla data delle indebite

erogazioni sino a quella della pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così rivalutata sono dovuti gli interessi legali da quest'ultima data sino all'integrale soddisfacimento del credito.

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 5, c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, ogni contraria domanda ed eccezione respinte, così decide:

a) in accoglimento della domanda, condanna il convenuto, Sig. Emanuele Pepe, al pagamento di euro 11.497,08, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in parte motiva, in favore di Agea – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

b) condanna alle spese che sono liquidate come da nota segretariale a margine.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 24 marzo 2026.

L'estensore	Il Presidente
f.to digitalmente	f.to digitalmente
(Maria Gabriella DODARO)	(Luigi CIRILLO)

Depositata in Segreteria il 11 maggio 2026

Il Segretario del Collegio

f.to digitalmente

dott.ssa Angela MICELE